



COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Originale

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. **16** del **31/03/2017**

OGGETTO: TASI – Approvazione delle aliquote anno 2017.

=====

L'anno **duemiladiciassette** il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19:15 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *ordinaria* e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	CANONICO Domenico	X	
2)	FERRO Giuseppe	X	
3)	BRANCACCIO Salvatore		X
4)	PAOLOZZA Rocco	X	
5)	MASCIA Isidoro	X	
6)	ZEOLLA Romano	X	
7)	PAOLOZZA Adelina	X	
8)	COLUCCI Raffaella	X	
9)	MADDALENA Massimo	X	
10)	DEL VECCHIO Antonio		X
11)	BRUNETTI Leonardo	X	
		9	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco Canonico Domenico introduce l'argomento e riferisce al civico consesso di confermare le tariffe TASI in base alla legge di bilancio per l'anno 2017, al fine di garantire le condizioni di equilibrio economiche finanziarie e di bilancio.

Il Consigliere Maddalena Massimo interviene e fa rilevare che la maggior parte dei Comuni, nei cui territori esistono pale eoliche, con i relativi proventi, provvedono alla riduzione della TASI per i cittadini del territorio. Pertanto invita l'Amministrazione in carica ad operare in tal senso con una riduzione della TASI in favore dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione e proposta del Sindaco;

Uditi gli interventi del dibattito svoltosi;

Vista l'istruttoria;

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario;

Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l'emanazione del presente provvedimento;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di conferma e determinazione dell'aliquote relative alla TASI anno 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Proceduto alla votazione

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 9 - Favorevoli 7 - Astenuti == ; Contrari 2 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo) , espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di confermare le tariffe vigenti e approvare per l'anno 2017 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

ALIQUTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>ALIQUTA</i>
Altri immobili	1,0
Fabbricati rurali ad uso abitativo	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	0,8

* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 16/06/2017 SALDO 16/12/2017

I servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 88.000,00
Cura del verde pubblico	€. 8.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 20.000,00
Sgombero neve	€. 5.000,00
Servizi di polizia locale	€. 45.084,37
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 3.000,00
Anagrafe	€. 28.307,86
	€. 197.392,23

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Con successiva votazione con voti Favorevoli 7; Astenuti ==; Contrari 2 (Maddalena Massimo e Brunetti Leonardo), dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BASELICE
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n. 4

del 02/03/2017

OGGETTO: TASI - Approvazione delle aliquote anno 2017.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTA la delibera C.C. n. 13 del 14/04/2016 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe relative ai Tributi servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) che dispone il differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio 2017 degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2014

TENUTO CONTO che:

la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU. Le modifiche normative apportate ai suddetti tributi sono le seguenti:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, esso è escluso dal pagamento del tributo nella misura stabilita nel regolamento Comunale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la percentuale di versamento a carico del proprietario è pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che, per gli anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
- la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, anche per il 2016;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante come da prospetto;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- di confermare le tariffe vigenti e approvare per l'anno 2017 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

ALIQUOTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Altri immobili	1,0
Fabbricati rurali ad uso abitativo	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	0,8

* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 16/06/2017 SALDO 16/12/2017

I servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 88.000,00
Cura del verde pubblico	€. 8.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 20.000,00
Sgombero neve	€. 5.000,00
Servizi di polizia locale	€. 45.084,37
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 3.000,00
Anagrafe	€. 28.307,86
	€. 197.392,23

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to dott. Michele Ferro

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
f.to Dott. Domenico Canonico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

=====
Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Michele Ferro

=====
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Michele Ferro

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 10 APR 2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Orazio Pettorossi

=====
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese